



Riunione del 24 aprile 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 60**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente
- Avv. Andrea Ordine - Componente -Estensore

56.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **MICCOLIS Michele, Presidente p.t. del Sodalizio MATERDOMINI SRL,**
- **MATERDOMINI SSD SRL, n.p. del Pres. p.t.**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **MICCOLIS Michele**, Presidente p.t. del Sodalizio **MATERDOMINI SRL**, *per avere in violazione del generale principio di lealtà e probità, quale tesserato FIPAV e Presidente p.t., comunicato con modulo D il cambio della propria denominazione sociale in SSD Matervolley Castellana s.r.l. in data 25.5.2012, cambio risultato, a seguito di accertamenti disposti dall'Ufficio tesseramenti della FIPAV, essere irregolare, perché avvenuto nella stessa data in cui era stata costituita una nuova società sportiva denominata SSD Matervolley Castellana s.r.l. avente lo stesso Presidente Miccolis Michele e p. IVA 07344390724, e per aver svolto, successivamente a detta data del 25/5/2012 la società MATERDOMINI SRL attività utilizzando la nuova denominazione SSD Matervolley Castellana s.r.l., con stessa partita IVA 07344390724, riconducibile alla suddetta nuova e diversa società.*
- **MATERDOMINI SRL SSD**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., *per responsabilità ex art. 55 comma 3. lettera a) per il fatto disciplinare contestato e commesso dal proprio Presidente p.t. Michele MICCOLIS.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 24 Aprile 2013;



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste di applicazione, per l'inculpato, della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 e di irrogazione di una multa di € 500,00 a carico del sodalizio.
- Preso atto delle argomentazioni difensive esposte dagli incolpati nelle proprie memorie e in sede di riunione con il patrocinio del difensore di fiducia avv. Francesco Termini

OSSEVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla relazione del 29/1/2013 con la quale la Segreteria Generale FIPAV trasmetteva alla Procura Federale gli atti relativi all'*"annullamento del cambio denominazione di società sportiva"* del sodalizio Materdomini ssd srl in SSD Matervolley Castellana srl, avendo il Consiglio Federale - con propria deliberazione n. 5 assunta nella seduta del 25 gennaio 2013-, annullato il cambio di denominazione già ratificato con delibera del Consiglio Federale n. 141 del 20/7/2012, *"fatta salva l'attività comunque svolta l'attività nella presente annata agonistica"*.

Gli addebiti contestati agli incolpati sono fondati e giustificano l'accoglimento delle richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale.

Tuttavia, prima di esaminare il merito della controversia, appare opportuno confutare le eccezioni di lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio sollevate dal difensore degli incolpati.

Dall'esame della documentazione versata in atti, infatti, emerge la correttezza procedurale dell'operato della Procura Federale che, aderendo alle richieste degli incolpati, ha finanche differito ripetutamente la data per consentire l'audizione degli stessi senza che questi poi, peraltro, si presentassero alla riunione all'uopo fissata.

Ad ogni buon conto, l'invio di corpose ed esaustive memorie difensive all'Ufficio della Procura prima e a questa Commissione poi, dal difensore appositamente nominato da entrambi gli incolpati, fugano ogni dubbio circa il pieno esercizio di difesa da parte del sodalizio Materdomini srl e del Presidente Miccolis.

Nel merito, è necessario ripercorrere, se pur brevemente, la sequenza storica degli eventi:

- la società sportiva "MATERDOMINI S.r.l. SSD" di Castellana Grotte -codice FIPAV 15.073.0040 - con Presidente sig. Michele Miccolis, partecipante al campionato di serie B1/M, comunicava, attraverso il regolamentare modulo D, di aver cambiato, in data 25.5.2012, la propria denominazione in "SSD MATERVOLLEY CASTELLANA s.r.l.;



- il Consiglio Federale, con delibera n. 141, in data 20 luglio 2012, su proposta dell'Ufficio Tesseramento, ratificava tale cambio di denominazione;
- nella stessa data del cambio di denominazione (25.5.2012), tuttavia, veniva costituita una nuova società sportiva con denominazione "S.S.D. MATERVOLLEY CASTELLANA S.r.l." presieduta anch'essa dal medesimo sig. Miccolis Michele (P.I. 07344390724);
- che posteriormente alla suddetta data del 25.5.2012, senza comunicazione alcuna agli Organi Federali competenti, l'attività inherente la società "MATERDOMINI S.r.l." (P.I. 06463010725) veniva svolta utilizzando la denominazione "S.S.D. MATERVOLLEY CASTELLANA S.r.l.", (P.I. 07344390724) riconducibile alla suddetta nuova e diversa società;
- accertata tale ultima circostanza, il Consiglio Federale ripristinava l'originaria denominazione "MATERDOMINI S.r.l." (da "S.S.D. MATERVOLLEY CASTELLANA Srl"), confermando in tale società sportiva "MATERDOMINI S.r.l.", (codice FIPAV 015.073.040 - P.I. 006463010725) con Presidente il sig. Michele Miccolis, l'associato avente diritto a partecipare al campionato di serie B1/M e ad altri campionati ad essa riconducibili, *fatta salva l'attività comunque svolta nella corrente annata agonistica*.

In altri termini, in uno stesso giorno il sig. Miccolis n.q. ha richiesto ed ottenuto il cambio di denominazione della propria società (da MATERDOMINI srl in SSD MATERVOLLEY CASTELLANA srl), è stato creato un soggetto giuridico diverso con la stessa denominazione sociale e con a capo lo stesso Presidente (SSD MATERVOLLEY CASTELLANA srl, Presidente Miccolis) il quale, senza possibilità di discernimento da parte degli Organi della FIPAV, ha utilizzato indifferentemente ai propri fini l'una o l'altra struttura.

Il Miccolis, dunque, invece di seguire pedissequamente le dettagliate procedure, le modalità e le tempistiche previste dai regolamenti e dalla Guida Pratica per procedere alla affiliazione di nuova società (Modulo A1-A2 Statuto) ovvero alla cessione del diritto sportivo in favore di altro sodalizio o all'assorbimento (Modulo E1) o alla fusione di due società (Modulo E1)) ha optato, pur volendo escludere il dolo, quantomeno con colpevole leggerezza, per una irregolare "scorciatoia" (in termini amministrativi e temporali) chiedendo il cambio di denominazione della propria società e contestualmente costituendone un'altra con identica ragione sociale (ma con P.I. diversa) proprio per far interagire, in violazione delle summenzionate procedure, tale nuovo soggetto giuridico con la Federazione e con i terzi.

Il comportamento degli incolpati ha causato l'invio di un esposto-denuncia da parte di altro sodalizio castellanese, l'attivazione di una complessa attività istruttoria federale culminata con la delibera di annullamento del cambio di denominazione e, circostanza ancora più grave, il coinvolgimento della Federazione "costretta" a doversi "giustificare" anche al di fuori dell'ambito prettamente sportivo (*id est* con il Comune di Castellana Grotte) e a dover subire dei commenti caustici e non lusinghieri da parte degli organi di stampa che si sono interessati della vicenda.



In tal modo argomentando, l'irregolare cambio di denominazione societaria ha eluso la puntuale normativa dettata in materia di affiliazione di un sodalizio, ha prodotto effetti lesivi - arrestati soltanto grazie all'adozione del deliberato del Consiglio Federale che ha chiarito, peraltro, che gli effetti sportivi sono sempre da ricondurre in capo al soggetto originario - con conseguente grave lesione all'immagine "interna" (rispetto agli altri associati ed affiliati) ed "esterna" (Enti territoriali, stampa e terzi in genere) della stessa Federazione.

Tali circostanze, giustificano l'applicazione della sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Miccolis Michele n.q. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due ed a carico del sodalizio Materdomini srl, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di € 300,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink that reads "dico sotto ben done" followed by a signature that appears to be "Thomas Martone".

Roma, 15 maggio 2013